Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Giovedì 30 marzo** — **Numero 75**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, che reca provvedimenti a favore delle Aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio u. s., sono stati riscontrati, in confronto del testo originale, i seguenti errori, che qui si rettificano:

all'art. 1 (linea 10ª) tra le parole *della* e *quota*, venne omessa la parola *attuale*;

all'art. 2 (linea 4ª) deve leggersi « sarà determinata *dal* prefetto » e non *del* prefetto;

nell'intestazione del titolo II, tra le parole « *navigazione* » e *non*, va aggiunta la parola « *interna* »;

all'art. 5 (linea 4ª) tra le parole *applicare* e *trasporti* deve aggiungersi l'articolo « *ai* »;

allo stesso art. 5 (linea 11ª) deve leggersi « *delle* condizioni di trasporto » e non « delle condizioni di trasporto »;

all'art. 6 (linea 10ª) deve leggersi « di navigazione *interna* » e non *interne*;

al medesimo art. 6 (linea 19ª) deve leggersi « delle quote stesse *e* per » e non già « *o* per »;

all'art. 9 (linea 23ª) fu stampato « *del triennio* » in luogo di « triennale »;

all'art. 12 (linea 3ª) deve leggersi « e *dalla* situazione patrimoniale » e non *della* situazione patrimoniale;

e finalmente all'art. 14 (linea 20ª) deve leggersi « *agli effetti* » e non « *affetti* ».

Nel R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41 del 28 febbraio u. s., che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, al 1° comma dell'articolo 1 del regolamento stesso, è stato erroneamente stampato « sono iscritti gli invalidi che *possiedono* i requisiti stabiliti, ecc. », invece che « sono iscritti gli invalidi che *possedendo* i requisiti stabiliti, ecc. », come è detto nel testo originale.

Parimenti, nell'altro R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 61 del 14 marzo corrente, che estende nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul

collocamento e sulla disoccupazione, si sono riscontrati i seguenti molteplici errori, in confronto del testo originale:

all'art. 2 (linea 3ª ed all'art. 8 (linea 2ª) il decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, viene indicato come decreto Luogotenenziale, anzi che come decreto-legge, come è in effetti;

allo stesso articolo 2, lettera h (linea 2ª) è stampato « e di rappresentanti effettivi e due supplenti », anzichè « e *di tre* rappresentanti effettivi e due supplenti »;

all'articolo 6 (linea 5ª) è detto « per la *esecuzione esecutiva* », mentre doveva stamparsi « per la *esazione esecutiva* »;

all'articolo 7 (linea 2ª) è stampato « sarà *nominativo* il periodo », anzichè « *sarà normativo* il periodo ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, ed il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, che modificano la legge 6 luglio 1912, n. 832;

Udito il parere del Consiglio zootecnico, del Consiglio ippico e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 832, e sue successive modificazioni, contenente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — GASPAROTTO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 6 luglio 1912, num. 832, portante provvedimenti a tutela e ed incremento della produzione zootecnica nazionale.

Disposizioni generali

Art. 1.

I provvedimenti, di che è parola negli articoli 2 e 3 della legge 6 luglio 1902, num. 832, sono attuati nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 2.

L'azione integratrice dello Stato, nella forma e nella misura, è proporzionata alla importanza delle iniziative promosse dagli Enti locali, alla entità del contributo di questi, ed alle condizioni ed ai bisogni della zootecnia nelle varie regioni.

Art. 3.

Nella sessione ordinaria di ogni anno, il Consiglio ippico ed il Consiglio zootecnico, ognuno per la parte di propria competenza, sono sentiti sul programma preventivo di azione da attuare a vantaggio della zootecnia nazionale, in conformità dei fini che la legge si propone di raggiungere.

Incoraggiamenti alla produzione cavallina

Art. 4.

Con le norme stabilite nel presente regolamento è fatta la concessione dei premi e degli eventuali contributi del Ministero di agricoltura, in quel che riguarda:

a) la produzione di stalloni;

b) l'acquisto di stalloni;

c) il mantenimento di stalloni;

d) la metodica sostituzione di pubbliche stazioni di monta, istituite e gestite da Enti o da Società di allevatori, alle stazioni governative;

e) le esposizioni di cavalli;

f) le corse ed i concorsi ippici;

g) la cessione di stalloni a prezzo di favore.

a) Premi per la produzione di stalloni.

Art. 5.

I puledri interi, dell'età di tre anni circa, nati ed allevati in Italia, che diano affidamento di diventare riproduttori miglioratori, possono conseguire un premio, non inferiore a L. 1000, la cui misura sarà proporzionata al valore dei soggetti e alla entità della somma annualmente destinata per tale forma di incoraggiamento, tenendo conto del tipo dei riproduttori, agli effetti dell'incremento e del miglioramento della produzione cavallina nazionale.

Concorrono al premio i puledri, i cui proprietari inoltrino apposita domanda al Ministero di agricoltura entro il mese di luglio, pel tramite del direttore del deposito stalloni della rispettiva circoscrizione, nonchè i puledri offerti in vendita allo Stato per il rifornimento dei depositi stalloni.

Art. 6.

I puledri, di cui all'articolo precedente, saranno visitati dalle Commissioni incaricate dell'acquisto dei cavalli stalloni pei depositi governativi, le quali invieranno al Ministero una breve relazione sulle visite effettuate, corredata dagli elenchi dei puledri giudicati meritevoli, graduati in ordine di merito.

I puledri proposti per l'acquisto hanno diritto al premio e debbono quindi figurarare negli elenchi predetti.

Art. 7.

È fatto obbligo ai proprietari di puledri premiati, che non siano acquistati dal Ministero di agricoltura, di destinarli alla riproduzione.

In caso di vendita, i proprietari dovranno darne avviso al direttore del deposito della rispettiva circoscrizione, indicando i nomi e gli indirizzi dei compratori, ai quali spetta l'obbligo di cui al comma precedente.

Se un puledro premiato non sia destinato alla riproduzione almeno per un anno, dovrà essere restituito il premio di cui al precedente art. 5.

b) Sovvenzioni per l'acquisto di stalloni.

Art. 8.

Alle Amministrazioni provinciali e comunali, alle Associazioni agrarie e zootecniche, alle Società ed ai Consorzi di allevatori possono essere accordate sovvenzioni per l'acquisto di stalloni destinati alla monta pubblica.

Per conseguire la sovvenzione, le Società debbono essere regolarmente costituite ed il loro statuto deve essere approvato dal Ministero di agricoltura.

Art. 9.

Gli stalloni pei quali si chiede la sovvenzione, debbono essere visitati da una Commissione nominata dal Ministero della agricoltura.

La Commissione dovrà riconoscere i riproduttori capaci di migliorare la produzione cavallina nella Provincia in cui funzioneranno, e fare proposte per la misura della sovvenzione, la quale sarà proporzionata al valore dei riproduttori, ed alla responsabilità dei fondi destinati a questa forma di incoraggiamento.

La sovvenzione non potrà superare il quarto del valore di ogni stallone.

Art. 10.

Gli Enti morali e le Associazioni, che fruiscono della sovvenzione, debbono tenere in piena regola i bollettari di monta, in modo che da questi emergano il numero delle cavalle coperte, le caratteristiche di ognuna, il nome e l'indirizzo dei rispettivi proprietari.

Ogni stallone deve funzionare almeno per tre anni consecutivi e coprire una media di almeno 35 cavalle ogni anno.

Art. 11.

Se uno stallone sovvenzionato non funzioni almeno per tre anni consecutivi dovrà essere restituita la sovvenzione governativa.

In caso di morte del riproduttore, senza che ne abbia colpa il proprietario o chi per esso, non sarà dovuta nessuna restituzione della sovvenzione.

Art. 12.

Gli stalloni sovvenzionati non possono essere acquistati, di regola, per i depositi governativi.

Qualora il Ministero di agricoltura, sentito il Consiglio ippico, intenda di derogare dal predetto divieto, dal prezzo pattuito per l'acquisto dovrà essere dedotta la sovvenzione concessa.

c) Premi per il mantenimento di stalloni.

Art. 13.

I cavalli stalloni di 4 anni ed oltre, funzionanti in pubbliche stazioni di monta, possono conseguire premi di mantenimento, non inferiori a lire mille, la cui misura sarà proporzionata al valore dei singoli soggetti e alla entità della somma annualmente destinata a questa forma di incoraggiamento, tenendo conto del tipo dei riproduttori, agli effetti dell'incremento e del miglioramento della produzione cavallina nazionale.

Per conseguire i premi di mantenimento, gli stalloni debbono avere i requisiti di buoni riproduttori, capaci di migliorare la produzione cavallina nel territorio in cui funzionano.

Le proposte, motivate in questo senso, saranno formulate dalle Commissioni ippiche provinciali.

Art. 14.

Gli stalloni proposti per il premio di mantenimento saranno visitati dalle Commissioni incaricate dell'acquisto dei cavalli stalloni per i depositi governativi, le quali invieranno al Ministero di agricoltura una breve relazione sulle visite effettuate, corredate degli elenchi degli stalloni giudicati meritevoli, graduati in ordine di merito.

Art. 15.

I proprietari degli stalloni che aspirano al premio di mantenimento debbono tenere in piena regola i bollettari, nei quali debbono essere ordinatamente annotate le cavalle coperte, le caratteristiche di ognuna di esse, il nome e l'indirizzo dei proprietari.

Il premio non sarà pagato se le cavalle coperte non raggiungano almeno il numero 35.

Art. 16.

Se lo stallone muore durante la stagione di monta, senza che vi abbia contribuito l'incuria o il mal governo del proprietario o di chi per esso, il premio sarà pagato ugualmente.

Il premio non sarà pagato se lo stallone non abbia coperto alcuna cavalla.

d) Sovvenzioni per l'impianto e il funzionamento di pubbliche stazioni di monta, in sostituzione di stazioni governative.

Art. 17.

Alle Amministrazioni provinciali, agli Istituti, alle Associazioni ed agli Enti agrari e zootecnici, alle Società ed ai Consorzi di allevatori ed alle loro Unioni o Federazioni, che si propongano la istituzione ed il funzionamento di stazioni di monta pubblica allo scopo di sostituire gradatamente e metodicamente le stazioni governative in determinate zone, in base ad una convenzione tecnica e finanziaria preventivamente approvata dal Ministero di agricoltura, potrà essere corrisposto, in luogo dei premi e delle sovvenzioni innanzi menzionati, un contributo annuo globale proporzionato al numero delle stazioni che saranno istituite e fatte funzionare.

La convenzione, in merito alla quale sarà sentito il parere del Consiglio ippico, avrà vigore per il numero di anni che sarà riconosciuto necessario per la sostituzione predetta e che sarà stabilito nella convenzione medesima.

Il contributo del Ministero di agricoltura sarà amministrato dall'Ente che ha stipulato la convenzione.

e) Esposizione di cavalli.

Art. 18.

Il Ministero di agricoltura bandisce direttamente o in concorso con gli Enti locali, esposizioni periodiche di cavalli, nelle zone ove l'allevamento ha maggiore importanza.

Queste esposizioni non debbono abbracciare mai meno di una Provincia. In esse sono conferiti premi in danaro ed in medaglie ai soli riproduttori (stalloni e cavalle fattrici) ed ai puledri ed alle puledre destinati alla riproduzione di età non inferiore ai due anni.

Speciali premi saranno conferiti alle cavalle ed alle poledre importate dall'estero e destinate alla riproduzione, aventi i requisiti che saranno stabiliti dal Ministero.

Art. 19.

Alle esposizioni di cavalli promosse dagli Enti locali, il Ministero di agricoltura accorda il proprio contributo alle condizioni seguenti:

1° che il programma e il regolamento compilati dal Comitato ordinatore siano trasmessi al Ministero almeno due mesi prima dell'epoca in cui la esposizione si dovrà tenere;

2° che la Commissione giudicatrice sia composta in modo da assicurare in essa una adeguata rappresentanza degli allevatori, della medesima debbono far parte un veterinario ed un laureato in scienze agrarie;

3° che sia trasmesso, insieme al programma-regolamento, il preventivo finanziario per l'attuazione della mostra, la quale

deve avere breve durata; dal preventivo deve risultare che le spese di allestimento della esposizione sono contenute in giusti limiti.

4° che l'Ente promotore accetti le eventuali modificazioni che il Ministero credesse opportuno di apportare al programma della Mostra.

Art. 20.

Il contributo governativo per l'assegnazione dei premi è accordato in misura non superiore alla metà dell'ammontare complessivo dei premi in denaro fissati per gli stalloni, per le cavalle fattrici, per i puledri interi e per le puledre destinati alla riproduzione, di età non inferiore a due anni, nonchè per i gruppi costituiti di riproduttori di età e sesso diverso rappresentanti un unico allevamento.

Se i premi fissati nel programma non sono assegnati nella totalità, il contributo governativo si riduce in proporzione dei premi effettivamenti conferiti.

Oltre al contributo in denaro si possono concedere medaglie e diplomi.

Le medaglie d'oro, in aggiunta ai premi in denaro, si assegnano solamente per le mostre nazionali e regionali e sono riservate agli stalloni ed ai gruppi rappresentanti un unico allevamento, composti di riproduttori di età e sesso diversa.

Art. 21.

Il Ministero di agricoltura può nominare nella Commissione giudicatrice uno o più suoi rappresentanti.

Art. 22.

Il pagamento del contributo governativo è disposto dopo che l'Ente promotore ha inviato al Ministero, nei due mesi successivi alla esposizione, la relazione della Commissinne giudicatrice con le proposte motivate dei premi assegnati e con i maggiori possibili ragguagli sugli animali premiati.

Art. 23.

Nessun contributo potrà essere concesso per esposizioni di cavalli in dette in zone nelle quali sono bandite Mostre del Ministero di agricoltura.

f) Premi alle corse ed ai concorsi ippici.

Art. 24.

Nei limiti dei fondi disponibil. il Ministero di agricoltura concede premi per le corse dei cavalli tanto al galoppo (piane quanto al trotto (a sella e a tiro).

Tali premi sono normalmente erogati pel tramite di Yockey-Club Italiano e dell'Unione Ippica per le corse al trotto, secondo le norme proposte dal Consiglio Ippico.

Art. 25.

Contributi in denaro ed in medaglie potranno essere concessi dal Ministero di agricoltura, per la assegnazione di premi in concorsi ippici indetti da associazioni, da Enti locali, o da appositi Comitati.

I contributi governativi saranno proporzionati alla importanza dei concorsi e dovranno essere erogati in premi ai cavalli nati ed allevati nel Regno. Tali contributi sono normalmente erogati pel tramite di Enti ippici riconosciuti dal Ministero per l'agricoltura, sentito il Consiglio Ippico.

g) Cessione di stalloni a prezzo di favore.

Art. 26.

La cessione, a prezzo di favore, agli allevatori ed ai Consorzi di allevatori, di stalloni dei depositi di allevamento, è fatta di concerto fra il Ministero di agricoltura e quello della guerra.

Art. 27.

I Consorzi e gli allevatori devono, all'uopo, rivolgere domanda al Ministero di agricoltura entro il mese di gennaio con la dichiarazione di accettare che la assegnazione sia fatta, in base a criteri tecnici, da una speciale Commissione nominata d'accordo fra i due Ministeri.

La Commissione, oltre che provvedere alla scelta, procederà anche alla stima dei cavalli da cedersi.

Il Ministero di agricoltura vigilerà per impedire che gli stalloni abbiano altra destinazione che non sia quella per la quale viene fatta la cessione.

Art. 28.

La cessione viene fatta ad un prezzo rispondente ai tre quarti della stima.

Il pagamento potrà essere fatto in tre rate annuali.

La differenza sarà pagata al Ministero della guerra da quello dell'agricoltura.

Art. 29.

Gli acquirenti assumono l'obbligo di conservare per almeno tre anni e di non alienare o destinare ad altri usi gli stalloni ottenuti in cessione.

Gli acquirenti devono a tale scopo, firmare apposita convenzione.

Prima che siano decorsi i tre anni anzidetti può essere consentita, dal Ministero di agricoltura, la alienazione degli stalloni quando risulti accertato che non siano più in grado di essere destinati alla riproduzione.

Salva la eccezione di cui al comma precedente, se uno stallone ceduto a prezzo di favore non funzioni almeno per tre anni consecutivi, dovrà essere pagato dall'acquirente l'intero prezzo del riproduttore.

Art. 30.

A ciascun soggetto ceduto è apposto uno speciale marchio di riconoscimento.

Art. 31.

Il Ministero di agricoltura ha il diritto di fare visitare periodicamente da propri incaricati gli stalloni che abbiano comunque conseguito premi o contributi governativi, o che siano stati ceduti a prezzo di favore allo scopo di accertare l'osservanza delle norme stabilite nel presente decreto.

h) Altre forme di incoraggiamento.

Art. 32.

Alle Associazioni di agricoltori, ai Consorzi di allevatori, alle Cattedre ambulanti di agricoltura, ai Consorzi ed ai Comizi agrari, e, in genere, agli Enti ed alle istituzioni che hanno principalmente lo scopo di promuovere ed incoraggiare l'incremento ed il miglioramento della produzione cavallina, il Ministero di agricoltura può concedere contributi per l'attuazione di iniziative giudicate opportune ed efficaci, anche se non contemplate dal presente regolamento.

La concessione ed il pagamento dei contributi saranno subordinati alle condizioni che stabilirà di volta in volta il Ministero di agricoltura.

Art. 33.

Il Consiglio ippico è consultato sulle proposte per il conferimento dei premi agli stalloni, di sovvenzioni per l'acquisto di produttori, sui programmi delle esposizioni bandite dal Ministero e sulla concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 32.

Incoraggiamenti alla produzione bovina, ovina, suina, ecc.

Stazioni pubbliche di monta.

Art. 34.

Con lo scopo di promuovere l'impianto e di agevolare il fun-

zionamento di pubbliche stazioni di monta per tori, arieti, becchi e verri, il Ministero di agricoltura,

a) concede sussidi per l'acquisto degli anzidetti riproduttori;

b) concede a prezzo di favore i riproduttori stessi;

c) concorre nelle spese necessarie pel funzionamento delle stazioni di monta;

d) premia i migliori tra i produttori che funzionano nelle stazioni stesse.

Gli aiuti innanzi indicati non sono concessi ai privati, ma soltanto alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli Enti agrari e zootecnici regolarmente costituiti o riconosciuti, che si facciano promotori della istituzione di stazioni di monta delle varie specie di bestiame rurale, escluse le equine.

Art. 35.

Le domande per conseguire i sussidi debbono essere trasmesse al Ministero almeno due mesi prima della effettuazione dell'acquisto dei riproduttori da destinare alla monta pubblica.

Art. 36.

Il sussidio governativo per l'acquisto dei riproduttori da destinarsi alla pubblica monta non può eccedere, salvo quanto dispone l'art. 66, la metà del prezzo pagato per i riproduttori stessi, esclusa qualunque altra spesa.

Tale sussidio è destinato per intero a beneficio degli allevatori ai quali l'Ente promotore cede i riproduttori con l'obbligo di farli funzionare in stazioni pubbliche.

È dato, invece, all'Ente, qualora questo faccia funzionare, per proprio conto, in pubbliche stazioni, i riproduttori acquistati.

Art. 37.

Il pagamento del sussidio, di cui all'articolo precedente, viene disposto dopo l'invio di documenti originali comprovanti l'acquisto dei riproduttori ed il prezzo pagato per essi, unitamente ad una relazione sull'impianto delle stazioni.

Qualora l'Ente che ha acquistati i riproduttori, li rivenda a privati allevatori, deve anche comprovarsi, mediante dichiarazione firmata dagli allevatori stessi, che essi hanno ottenuto una riduzione, sul primitivo prezzo di acquisto, per lo meno eguale al contributo concesso dal Ministero.

Nelle Provincie nelle quali è in vigore la legge 5 luglio 1908, n. 392, devono essere trasmessi al Ministero anche i certificati di approvazione dei tori acquistati col contributo governativo.

Art. 38.

I tori, gli arieti, i becchi ed i verri concessi a prezzo di favore dal Ministero di agricoltura devono funzionare in pubbliche stazioni di monta per il periodo di tempo stabilito dal Ministero.

Tale periodo di tempo può essere diminuito quando risulti accertato che i riproduttori ceduti non siano più idonei alla riproduzione.

Salva la eccezione di cui al comma precedente, se un riproduttore ceduto a prezzo di favore non funzioni per il periodo di tempo stabilito dal Ministero, dovrà essere pagato all'acquirente il prezzo effettivo del riproduttore stesso.

Gli Enti concessionari dovranno inviare ogni anno una particolareggiata relazione sul funzionamento delle stazioni.

Art. 39.

Quando l'esercizio di stazioni di monta risulti eccezionalmente oneroso potranno essere accordati, agli Enti che vogliono istituirle, speciali sussidi per il mantenimento di esse.

In questo caso il contributo governativo sarà fissato volta per volta.

Art. 40.

Nessun contributo può essere concesso per l'affitto dei locali delle stazioni e per il personale di custodia. A questo deve provvedere, a sue spese, l'Ente fondatore della stazione.

Nel caso in cui un Ente conferisca sussidi per il mantenimento di stazioni di monta, il Ministero può accordare un sussidio di egual somma.

Art. 41.

Il pagamento dei sussidi, di cui agli articoli 39 e 40, viene disposto dopo l'invio di una particolareggiata relazione sul funzionamento delle stazioni.

Quando l'Ente, cui è stato promesso il contributo, non fa funzionare per proprio conto le stazioni di monta, ma sussidia il mantenimento di stazioni condotte da privati allevatori è necessario che la relazione anzidetta sia accompagnata da una dichiarazione dei tenutari delle stazioni, attestante che essi hanno riscosso tanto il sussidio concesso dall'Ente quanto quello accordato dal Ministero.

Art. 42.

Nelle Provincie che abbiano provveduto all'applicazione della legge 5 luglio 1908, n. 392, concernente l'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica, il Ministero di agricoltura può accordare ad un Ente locale, avente circoscrizione provinciale, determinate somme, da devolversi per intero alla premiazione dei migliori tori approvati, meritevoli di distinzione, che abbiano regolarmente funzionato per l'intera stagione di monta.

La misura delle somme da accordare alle singole Provincie, sarà stabilita ogni anno dal Ministero di agricoltura.

La erogazione in premi di tali somme, da parte degli Enti locali incaricati di distribuirle, sarà fatta su proposta della Commissione provinciale per la visita preventiva dei tori da adibire alla monta pubblica.

Ogni anno, al finire della stagione di monta, gli Enti predetti invieranno al Ministero una particolareggiata relazione sul funzionamento delle stazioni taurine premiate col sussidio governativo unitamente alle dichiarazioni dei proprietari dei tori attestanti il premio ricevuto.

Art. 43.

Le stazioni taurine, in qualsiasi modo sussidiate dallo Stato, o istituite con i riproduttori ceduti a prezzi di favore dal Ministero di agricoltura, funzionano secondo il regolamento approvato dal Ministero stesso, oppure dall'Ente avente circoscrizione provinciale, di cui all'articolo precedente.

Art. 44.

È in facoltà del Ministero di agricoltura di far visitare i riproduttori per l'acquisto dei quali è concesso il contributo governativo e di fare ispezionare le stazioni di monta alle quali sono concessi sussidi o premi.

Il pagamento del contributo governativo potrà essere negato quando risulti che i tori, gli arieti, i becchi e i verri acquistati non posseggono i requisiti di buoni riproduttori o non siano idonei al miglioramento del bestiame nel territorio in cui debbono funzionare, oppure quando risulti che le stazioni non funzionano affatto o non funzionano bene.

Introduzione di riproduttori maschi e femmine
delle varie specie di bestiame rurale, escluse le equine.

Art. 45.

Le Amministrazioni provinciali e comunali e gli Enti di cui è parola all'art. 34 del presente regolamento possono conseguire l'aiuto pecuniario del Ministero di agricoltura per la introduzione di riproduttori (maschi e femmine) appartenenti a razze nostrane o forestiere, quando sia dimostrata la convenienza di introdurre determinate razze perfezionate che meglio rispondano alle esigenze della zootecnia del luogo.

Il contributo governativo non può essere concesso direttamente a privati allevatori.

Le domande di contributo debbono essere inviate almeno due mesi prima della introduzione, corredate di tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la opportunità della introduzione stessa e l'ammontare della spesa.

Art. 46.

La misura del sussidio governativo per la introduzione di riproduttori, salvo la eccezione di cui all'art. 66, non può eccedere il terzo del prezzo di acquisto per i maschi ed il quarto per le femmine (escluse le spese generali) tanto nel caso in cui l'Ente non alieni i riproduttori acquistati, quanto nel caso in cui li venda a prezzo ridotto a privati allevatori.

Art. 47.

È in facoltà del Ministero di agricoltura di far visitare gli importati quando per il loro acquisto abbia promesso o concesso un contributo pecuniario.

Il pagamento del contributo governativo, che può essere negato quando risulti che gli animali introdotti non posseggano i requisiti di buoni riproduttori, è vincolato all'accertamento del buon mantenimento di essi.

Il pagamento è disposto dopo l'invio di una relazione sulla introduzione effettuata, e dei documenti originali comprovanti lo acquisto dei riproduttori ed il prezzo pagato per essi.

Qualora i riproduttori siano rivenduti, dall'Ente che li ha acquistati, a privati allevatori, dovrà anche comprovarsi, mediante dichiarazione firmata dagli allevatori stessi, che essi hanno ottenuto sul primitivo prezzo di acquisto per lo meno eguale al contributo concesso dal Ministero.

Esposizioni zootecniche.

Art. 48.

Le esposizioni zootecniche promosse direttamente dal Ministero di agricoltura possono essere nazionali, regionali o provinciali.

In esse sono conferiti premi in denaro, in medaglie ed in diplomi ai riproduttori, maschi e femmine, delle specie taurina, porcina, pecorina e caprina, e della specie di bassa corte, ed ai gruppi costituiti di riproduttori di una medesima razza o varietà, ma di età e sesso diverso, rappresentanti un unico allevamento.

Art. 49.

Alle Esposizioni zootecniche promosse dagli Enti locali il Ministero di agricoltura può concedere sussidi alle condizioni seguenti:

1° che il programma ed il regolamento compilati dall'Ente, siano trasmessi al Ministero di agricoltura almeno due mesi prima del tempo in cui la Esposizione si dovrà tenere, e rispondano a criteri nazionali;

2° che la Commissione giudicatrice sia composta in modo da assicurare in essa una equa rappresentanza degli allevatori e possibilmente la presenza di un veterinario e di un laureato in scienze agrarie;

3° che sia trasmesso, insieme al programma-regolamento, il preventivo della spesa necessaria per l'attuazione dell'Esposizione con la indicazione esatta delle somme da conferirsi in premi;

4° che l'Ente promotore accetti le eventuali modificazioni che il Ministero credesse opportuno di apportare al programma della mostra.

Dal preventivo deve risultare che le spese di allestimento della mostra, la quale possibilmente non deve durare più di un giorno, siano il più che possibile limitate.

Art. 50.

Il Ministero di agricoltura ha diritto di nominare un suo rappresentante nella Commissione giudicatrice.

Nel regolamento devono stabilirsi le norme per l'aggiudicazione dei premi ai riproduttori ed eventualmente quelle per le misurazioni dei medesimi.

Art. 51.

Il sussidio governativo per le Esposizioni zootecniche è accordato, di regola, in misura non superiore alla metà dell'ammontare complessivo dei premi in denaro fissati per i riproduttori maschi e femmine delle specie indicate nel programma e per gruppi costituiti di animali della stessa razza o sotto razza, di età e sesso diverso, rappresentanti un unico allevamento.

Ove i premi fissati nel programma non siano assegnati nella totalità, il contributo governativo si riduce in proporzione dello ammontare dei premi effettivamente conferiti.

Oltre al contributo in denaro, si possono concedere anche diplomi di medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e menzioni onorevoli.

Si possono concedere medaglie d'oro soltanto per le esposizioni nazionali, regionali e provinciali.

Nessun contributo è dato dal Ministero per le spese generali, comprese quelle relative alla Giuria.

Il Ministero d'agricoltura può concorrere nella concessione di premi in denaro al personale addetto al governo degli animali premiati nella misura che sarà fissata volta per volta.

Art. 52.

Il pagamento del contributo governativo è disposto dopo che l'Ente promotore abbia inviato, entro i due mesi successivi alla mostra, la relazione della Commissione giudicatrice, con le proposte motivate dei premi assegnati e con l'elenco nominativo degli allevatori premiati.

La relazione deve portare la firma dell'intera Giuria.

Art. 53.

Nel corso di un anno il Ministero, in qualsiasi Provincia, può concedere sussidi per una sola esposizione provinciale ed in qualsiasi circondario e comune può concedere sussidi per una sola mostra circondariale e comunale.

Nell'anno in cui in una Provincia ha luogo una esposizione provinciale non si concedono sussidi per le esposizioni circondariali e comunali.

Libri genealogici del bestiame.

Art. 54.

Il Ministero d'agricoltura può accordare sussidi, la cui misura viene stabilita di volta in volta, agli Enti che promuovano la istituzione e curino il funzionamento di libri genealogici per le razze o sotto razze di bestiame, eccettuato quelle delle specie equine, che si allevano in determinate località.

Le domande di contributo debbono essere corredate da notizie illustrative intorno all'impianto ed al funzionamento dei libri genealogici, con la indicazione della specie, della razza, o della sotto razza di bestiame inscritto o da inscriversi nei libri stessi.

Dovranno, inoltre, essere inviati lo statuto ed il regolamento relativi alla iscrizione degli animali e le bozze dei vari registri.

La concessione del contributo è subordinata alla accettazione delle modificazioni che il Ministero credesse di suggerire, per assicurare la buona riuscita della iniziativa.

Art. 55.

Il pagamento del contributo sarà disposto dopo l'invio di una relazione sull'effettuato impianto del libro e dopo l'accertamento da parte del Ministero, della regolarità delle operazioni relative alla scelta ed alla inscrizione e i riproduttori nel libro genealogico, e, soprattutto, dei mezzi necessari per assicurare una vita duratura al libro genealogico stesso.

Concorsi a premi per la coltivazione di piante foraggiere e per la razionale alimentazione del bestiame.

Art. 56.

I concorsi a premi per la coltivazione di piante foraggiere e per la razionale alimentazione del bestiame sono banditi per iniziativa degli Enti indicati all'art. 34.

Là dove la praticoltura e l'allevamento del bestiame hanno bisogno di essere maggiormente incoraggiati o l'iniziativa privata si palesi manchevole, detti concorsi possono essere banditi direttamente dal Ministero.

Art. 57.

Il contributo del Ministero di agricoltura è accordato per i concorsi che si propongano gli scopi seguenti:

a) di diffondere la coltivazione delle piante da foraggio;

b) di migliorare i prati naturali o artificiali già esistenti;

c) di dimostrare quali piante foraggiere siano meglio adatte in determinate località;

d) di favorire la esecuzione di opere di sistemazione e di irrigazione nei prati e nei pascoli;

e) di diffondere le pratiche razionali per la raccolta e la conservazione dei foraggi;

f) di migliorare l'alimentazione del bestiame in modo che risponda alle esigenze dell'igiene e dell'economia;

g) di diffondere l'uso dei residui industriali di origine vegetale od animale;

h) di diffondere l'uso di macchine e di strumenti occorrenti per le varie preparazioni dei foraggi;

i) di attuare ogni altra iniziativa intesa ad aumentare e migliorare la produzione foraggera e l'alimentare del bestiame.

Art. 58.

Il contributo di cui all'articolo precedente non potrà superare, di regola, la metà dei premi stabiliti nel programma e sarà concesso alle seguenti condizioni:

1° che il programma ed il regolamento del concorso, unitamente al preventivo particolareggiato delle spese occorrenti per l'attuazione dell'iniziativa, siano inviati al Ministero di agricoltura almeno due mesi prima del tempo in cui il concorso sarà bandito;

2° che l'Ente promotore accetti le eventuali modificazioni che il Ministero credesse opportuno di apportare al programma per rendere più efficace e razionale il concorso;

3° che la Commissione giudicatrice sia composta in modo da assicurare in essa un'equa rappresentanza degli agricoltori. Della medesima dovrà far parte un laureato in scienze agrarie.

Art. 59.

Il pagamento del contributo sarà disposto dopo che l'Ente promotore avrà inviato, nei due mesi successivi all'espletamento del concorso, la relazione della Commissione giudicatrice con le proposte motivate dei premi assegnati e con i maggiori possibili ragguagli sull'esito del concorso.

Qualora i premi fissati nel programma non siano stati assegnati nella totalità, sarà ridotto proporzionalmente il contributo governativo.

Incoraggiamenti alle latterie sociali e alle loro unioni o federazioni.

Art. 60.

Il Ministero di agricoltura favorisce lo sviluppo delle latterie sociali e delle loro unioni o federazioni:

1° col concedere contributi allo scopo di agevolare l'impianto e il funzionamento di esse;

2° col premiare quelle che in occasione di speciali concorsi si palesino meritevoli di distinzione.

Art. 61.

I contributi governativi alle latterie sociali non hanno carattere continuativo. Sono quindi concessi soltanto nel caso di accertati bisogni, quando le latterie dimostrino di avere sostenuto o di dover sostenere spese la cui entità non è proporzionata alla potenzialità economica dei sodalizi, ma che si riconoscano necessarie per il loro impianto o per il loro funzionamento (acquisto, costruzione, adattamento del fabbricato adibito a caseificio sociale; acquisto e messa in opera di macchine e di attrezzi razionali per la lavorazione del latte; impianti elettrici od a vapore inerenti a tale lavorazione ecc.).

La misura dei contributi sarà stabilita di volta in volta. Nel sarà disposto il pagamento quando le latterie avranno inviato i documenti originali comprovanti le spese sostenute per gli scopi innanzi indicati.

Art. 62.

Le domande di contributo delle latterie sociali dovranno essere accompagnate:

1° da una copia dello statuto sociale;

2° dall'elenco dei soci con l'indicazione del numero delle vacche, pecore o capre da ciascuno di essi possedute;

3° dal preventivo delle spese da sostenere o dai documenti comprovanti le spese sostenute e per le quali si chiede il contributo;

4° da una breve relazione sul funzionamento della latteria con ragguagli intorno alla quantità di latte annualmente lavorato, al sistema di lavorazione, ai prodotti ottenuti, allo smercio dei medesimi.

Dai documenti inviati dovrà risultare che la latteria sociale provvede alla lavorazione del latte e, possibilmente, alla vendita dei prodotti col sistema cooperativo.

Art. 63.

Le Unioni e le Federazioni di latterie sociali dovranno inviare a corredo della domanda di sussidio:

1° una copia dello statuto federale;

2° una copia dello statuto modello adottato per le latterie federate, oppure ragguagli intorno alle condizioni imposte alle latterie per aderire alla unione od alla federazione;

3° una copia del bilancio consuntivo dell'ultimo anno, ove a istituzione funzioni da oltre un anno, o di quello preventivo se sia di recente impianto;

4° una nota illustrativa sulle vicende della istituzione con ragguagli intorno al numero ed al funzionamento delle latterie federate ed a quanto possa attestare la attività spiegata a vantaggio di esse.

La misura del sussidio governativo sarà stabilita volta per volta.

Art. 64.

È in facoltà del ministero di agricoltura di fare ispezionare le latterie sociali e le loro unioni e federazioni quando abbiano conseguito sovvenzioni governative.

Art. 65.

Con lo scopo di premiare le latterie sociali e le loro unioni o federazioni meritevoli di distinzioni, il Ministero di agricoltura può bandire speciali concorsi nazionali, regionali o provinciali, e sussidiare i Consorzi, che si propongono lo stesso fine, banditi da Enti locali.

Altre forme di incoraggiamento.

Art. 66.

Nelle Provincie in cui l'attuazione di iniziative volte al miglioramento, ed all'incremento della produzione zootecnica non sia ancora iniziata, o sia iniziata di recente, in misura non pro-

porzionata ai bisogni, a causa della manchevole iniziativa privata o dello scarso intervento degli Enti locali, il contributo del Ministero di agricoltura per l'attuazione delle iniziative contemplate dall'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, può essere concesso in misura superiore a quella stabilita dal presente regolamento e raggiungere, eccezionalmente, la totalità della spesa incontrata per ogni singola iniziativa.

Fatta eccezione per la misura dei contributi da concedere nei casi eccezionali innanzi contemplati, restano ferme tutte le altre disposizioni portate dal presente regolamento per ciò che ha tratto con le modalità di concessione e di pagamento dei contributi e con la vigilanza che sarà effettuata dal Ministero di agricoltura.

Art. 67.

Il Consiglio zootecnico od il suo Comitato dovranno essere sentiti sulle questioni generali riguardanti la produzione zootecnica nazionale, nonchè sulla concessione dei contributi per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e non contemplate dal presente regolamento.

Art. 68.

Il presente regolamento andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 febbraio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per la guerra
GASPAROTTO.

Il ministro per l'agricoltura
MAURI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 353. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio dei padri cappuccini di San Francesco di Assisi, con sede in Milano, e con la annessa villeggiatura in Lovere (Bergamo), instituito per le Missioni apostoliche all'estero e specialmente nella Eritrea e nel Brasile, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 2142. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Fondazione scolastica « Figli d'Italia » presso il R. liceo ginnasio Galluppi, di Catanzaro, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernente modificazioni al decreto-legge precitato;

Veduto il titolo secondo, capo terzo, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge predetto;

Veduto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, recante modificazioni al regolamento precitato;

Veduto il parere del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Di concerto col ministro per l'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi per l'anno 1922 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali, contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Le quote di contributo dovute per le proprietà delle provincie di Alessandria, Ferrara, Genova, Novara, Porto Maurizio e Ravenna saranno determinate applicando in luogo dei saggi medi indicati nelle tabelle per ciascuna delle suddette Provincie i saggi stabiliti per ogni comune o frazione censuaria con le seguenti norme:

a) il fabbisogno assicurativo di ciascuna delle otto Provincie sopra indicate, stabilito in L. 1,333,537 per la provincia di Alessandria, in L. 177.439 per la provincia di Ferrara, in L. 567.262 per la provincia di Genova, in L. 1.205.772 per la provincia di Novara, in L. 300.908 per la provincia di Porto Maurizio e in L. 375.844 per la provincia di Ravenna, verrà ripartito tra i Comuni e le frazioni censuarie costituenti ogni singola Provincia in proporzione del contingente e dell'ultracontingente per l'anno 1922 dell'imposta dei terreni gravante su ciascun Comune o su ciascuna frazione censuaria;

b) in ciascun Comune o frazione censuaria i saggi del contributo assicurativo dei singoli scaglioni di imposta saranno determinati in base alla parte del fabbisogno relativa al Comune o frazione censuaria e in modo che questi saggi, riferiti all'estimo o reddito imponibile, ne rappresentino la stessa percentuale indipendentemente dagli scaglioni.

Art. 3.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie, compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno indicati nell'ultima colonna delle annesse tariffe (gruppo secondo).

Art. 4.

Le quote di contributo risultanti dall'applicazione dei saggi delle tariffe, di cui ai precedenti articoli, possono essere aumentate con speciali sovrapremi entro il limite massimo del dieci per cento di ciascuna quota, quando le quote stesse, a norma dell'art. 18, comma secondo, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, riguardino le proprietà agricole o forestali, nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumano una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.

Art. 5.

Le quote di contributo risultanti dall'applicazione dei saggi delle tariffe, di cui nel presente decreto, saranno aumentate nella misura del 10 0/0 a titolo di integrazione del contributo per l'anno 1921, in dipendenza dell'aumento delle indennità per infortuni stabilito, con effetto dal 1° maggio 1921, dalla legge 24 marzo 1921, n. 297.

Roma, 15 marzo 1922.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLO SBARBA.

Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

Tariffe dei contributi per l'anno 1922 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura

Gruppo I. — Tariffe per estensione e colture (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450; art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, e art. 18, lett. *a*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle provincie di Ancona, Massa Carrara, Napoli e Torino, per le proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500.

Voci della tariffa 1	COLTURE	Saggi di contributo comprendenti l'aggio esattoriale, riferiti a un ettaro di terreno 3
	Tariffa n. 1. — *Provincia di Ancona.*	Lire
I	Seminativo arborato - Vigneto - Oliveto - Frutteto - Orto - Giardino	4 —
II	Seminativo semplice - Prato arborato - Canneto	2 28
III	Prato semplice - Pascolo	0 57
IV	Bosco	0 29
V	Incolto produttivo	0 05
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	
	Tariffa n. 2. — *Provincia di Massa Carrara.*	
I	Seminativo arborato - Seminativo irriguo - Seminativo arborato irriguo - Orto irriguo - Agrumeto - Vigneto - Oliveto	4 —
II	Seminativo semplice - Prato arborato - Prato irriguo - Prato arborato irriguo - Canneto	3 75
III	Prato semplice - Pascolo - Pascolo arborato - Pascolo cespugliato	1 42
IV	Castagneto da frutto - Bosco d'alto fusto - Bosco ceduo - Bosco misto	0 71
V	Incolto produttivo	0 14
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	
	Tariffa n. 3. — *Provincia di Napoli.*	
I	Seminativo arborato - Vigneto - Oliveto - Agrumeto - Frutteto - Orto - Giardino	4 —
	Seminativo semplice - Prato	3 75
	Bosco d'alto fusto - Bosco ceduo - Castagneto - Salceto	3 25
IV	Pascolo semplice - Pascolo arborato - Incolto produttivo	3 —
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	
	Tariffa n. 4. — *Provincia di Torino.*	
I	Seminativo arborato - Seminativo irriguo - Vigneto - Frutteto - Orto - Giardino	4 —
II	Seminativo semplice - Prato arborato irriguo - Prato arborato - Prato irriguo - Canneto	3 75
III	Prato semplice	1 24
IV	Pascolo - Bosco ceduo - Bosco misto - Bosco d'alto fusto	0 62
V	Incolto produttivo	0 13
	Il saggio della voce V si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

Gruppo II. — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, e art. 18, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, delle provincie di Ancona, Massa Carrara, Napoli e Torino e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile	Saggi medi di contributo riferiti a un ettaro di terreno, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti o di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte od in tutto, la imposta terreni (art. 22, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)
		Lire	Lire
1	Prov. di Alessandria (saggi medi)	2 85	2 83
2	id. Ancona	6 42	2 65
3	id. Aquila	15 36	1 23

Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile	Saggi medi di contributo riferiti a un ettaro di terreno, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti o di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte od in tutto, la imposta terreni (art. 22, lett. b), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)
		Lire	Lire
4	Prov. di Arezzo	12 62	2 11
5	id. Ascoli Piceno	5 41	1 89
6	id. Avellino	4 73	1 24
7	id. Bari	7 49	1 76
8	id. Belluno	19 26	0 96
9	id. Benevento		1 90
	9-a) Intera provincia meno i comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e S. Leucio	9 17	—
	9-b) Comuni di Benevento, Sant'Angelo a Cupolo e S. Leucio	1 51	—
10	Prov. di Bergamo	6 37	2 19
11	id. Bologna	4 13	2 55
12	id. Brescia	4 81	1 85
13	id. Cagliari	5 53	0 50
14	id. Caltanissetta	7 29	1 04
15	id. Campobasso	7 49	0 67
16	id. Caserta	—	1 75
	16-a) Circondario di Caserta	1 28	—
	16-b) Circondario di Nola	2 —	—
	16-c) Comune di Pontecorvo	1 01	—
	16-d) Circondari di Gaeta, Piedimonte d'Alife, Sora (meno il comune di Pontecorvo)	7 33	—
17	Prov. di Catania	10 45	2 04
18	id. Catanzaro	10 33	1 38
19	id. Chieti	14 11	2 12
20	id. Como	6 64	1 92
21	id. Cosenza	11 20	0 98
22	id. Cremona	3 55	3 44
23	id. Cuneo	3 96	1 45
24	id. Ferrara (saggi medi)	1 54	0 90
25	id. Firenze	11 19	2 54
26	id. Foggia	5 91	0 83
27	id. Forlì	6 09	3 37
28	id. Genova (Saggi medi)	0 53	1 52
29	id. Girgenti	7 32	1 35
30	id. Grosseto	11 16	0 53
31	id. Lecce	8 44	1 56
32	id. Livorno	6 76	0 97
33	id. Lucca	9 24	2 72
34	id. Macerata	3 51	1 31
35	id. Mantova	2 02	1 38
36	id. Massa Carrara	7 61	1 36
37	id. Messina	9 14	1 80
38	id. Milano	3 76	3 95
39	id. Modena	4 95	2 35
40	id. Napoli	1 89	3 75
41	id. Novara (saggi medi)	5 96	2 17

Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile	Saggi medi di contributo riferiti a un ettaro di terreno, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti o di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte od in tutto, la imposta terreni (art. 22, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)
		Lire	Lire
42	Prov. di Padova	5 25	3 11
43	id. Palermo	3 69	0 85
44	id. Parma	5 71	1 05
45	id. Pavia	2 61	1 85
46	id. Perugia	4 30	1 28
47	id. Pesaro-Urbino	7 54	2 14
48	id. Piacenza	—	1 17
	43-a) Intera provincia meno la frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda	4 56	—
	48-b) Frazione di Isola Costa del comune di Villanova sull'Arda	0 65	—
49	Prov. di Pisa	11 13	1 88
50	id. Porto Maurizio (saggi medi)	1 22	2 64
51	id. Potenza		0 69
	51-a) Circondario di Potenza	8 76	—
	51-b) Circondario di Lagonegro	10 61	—
	51-c) Circondario di Matera	5 44	—
	51-d) Circondario di Melfi	8 38	—
52	Prov. di Ravenna (saggi medi)	3 41	2 27
53	id. Reggio Calabria	9 58	1 58
54	id. Reggio Emilia	4 04	2 01
55	id. Roma	2 75	1 00
56	id. Rovigo	7 05	2 08
57	id. Salerno		1 75
	57-a) Circondari di Salerno, Campagna e Sala Consilina	4 70	—
	57-b) Circondario di Vallo della Lucania	15 17	—
58	Prov. di Sassari	7 43	0 31
59	id. Siena	12 47	1 44
60	id. Siracusa	2 58	0 57
61	id. Sondrio	46 11	1 59
62	id. Teramo	12 55	1 47
63	id. Torino	4 71	1 53
64	id. Trapani	7 50	1 27
65	id. Treviso	7 38	2 81
66	id. Udine	18 01	1 81
67	id. Venezia	15 17	2 46
68	id. Verona	3 97	2 02
69	id. Vicenza	4 53	2 03

N. B. — Nella presente tariffa non sono indicati i saggi di contributo riferiti a cento lire di imposta. E ciò per semplicità ed anche perchè in realtà i ruoli dei contributi assicurativi sono formati in base ai saggi di contributo riferiti a 100 lire di estimo o rendita imponibile, stabiliti con la presente tariffa. Del resto, stabilito il saggio riferito all'imponibile, si può facilmente determinare il saggio riferito a 100 lire d'imposta principale erariale moltiplicando per 100 il saggio riferito all'imponibile e dividendo:

a) nelle Provincie a nuovo catasto e nei riguardi dei privati contribuenti per le aliquote dell' 8.80 per cento per il primo scaglione, del 10 per cento per il secondo scaglione, del 13 per cento per il terzo scaglione, del 14 per cento per il quarto scaglione e del 15 per cento per il quinto scaglione e nei riguardi degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta per le aliquote dell'8,80 per cento per il primo scaglione e del 10 per cento per il secondo scaglione;

b) nelle Provincie a vecchio catasto e nei riguardi dei privati contribuenti o degli Enti morali soggetti alla tassa di manomorta per le aliquote corrispondenti a quelle sopra indicate, detratto l'abbuono per le aliquote dei contribuenti che godono di esso dove è fatta distinzione fra contribuenti non godenti abbuono, maggiori contribuenti e contribuenti godenti abbuono, minori contribuenti.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale: DELLO SBARBA.
Il ministro per l'agricoltura: BERTINI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre o di cinque anni all'interesse annuo del 5 0[0;

Visto il R. decreto 8 aprile 1920, n. 404, con il quale il ministro del tesoro è autorizzato a fissare con suo decreto la misura dell'abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali 5 0[0, creati in virtù del suddetto R. decreto;

Visto il decreto Ministeriale del 15 febbraio del corrente anno, col quale l'abbuono concesso con l'art. 2 del decreto Ministeriale 9 maggio 1920 è ridotto a L. 1,25 0[0 ed a L. 2,50 0[0, secondo che trattasi di buoni triennali e quinquennali;

Determina:

Art. 1.

Dal 1° aprile al 30 settembre 1922, avrà luogo una tredicesima emissione di buoni triennali e quinquennali delle serie di L. 200 - 500 - 1000 - 5000 - 10.000 - 20.000 e 50.000 alle condizioni di cui al primo paragrafo dell'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505 per la misura degli interessi, ed all'articolo unico del decreto Ministeriale 15 febbraio 1922, per quelle dell'abbuono.

I buoni triennali avranno la scadenza di rimborso al 1° aprile 1925 e quelli quinquennali al 1° aprile 1927.

Art. 2.

I titoli emessi in esecuzione del presente Decreto, porteranno in filograna chiaro - scuro, nella parte riservata al titolo, una testina raffigurante l'Italia e la leggenda su due righe « Regno d'Italia - Ministero del tesoro », entrambe contornate da una cornice a fregio, e, nella parte destinata alle cedole, alcuni motivi ornamentali pure a filetto chiaro scuro.

Porteranno inoltre, come speciale distintivo di emissione, la indicazione: « 13.ma emissione » tanto nel testo del buono, quanto in quello delle cedole.

Sono approvati per i buoni suddetti i qui uniti modelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 marzo 1922.

Il ministro
PEANO.

MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1918, n. 1310;

Visto il decreto Ministeriale in data odierna, relativo ai buoni triennali o quinquennali 5 0[0 che saranno emessi dal 1° aprile 1922 al 30 settembre detto;

DETERMINA:

Art. 1.

È concesso un abbuono di centesimi 50 oltre a quello di cui all'articolo unico del decreto Ministeriale 15 febbraio 1922 per ogni cento lire dell'importo capitale dei buoni del tesoro quinquennali 5 0[0 che saranno acquistati mediante versamento di buoni triennali e quinquennali 5 0[0 da rimborsarsi al 1° aprile 1922.

Il trattamento anzidetto si estende ai buoni quinquennali 4 0[0 e triennali 5 0[0 già scaduti dal 1° ottobre 1918, al 1° ottobre 1921, dei quali non sia stato ancora chiesto il rimborso.

Art. 2.

La decorrenza degli interessi dei buoni del tesoro quinquennali, alienati a norma dell'articolo precedente, sarà conteggiato dal giorno 1° aprile 1922, anche quando il versamento avvenga dopo ta legiorno, purchè l'operazione sia richiesta non oltre il 30 aprile 1922.

A tergo delle quietanze di versamento rilasciate per le alienazioni considerate nel presente decreto, sarà segnata la serie ed il numero del buono quinquennale rinnovato o triennale convertito.

I buoni che si convertono porteranno in luogo della firma per quietanza l'annotazione delle caratteristiche dei buoni 5 0[0 acquistati mediante conversione o delle quietanze di entrata rilasciate per tale conversione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 marzo 1922.

Il ministro
PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con RR. decreti del 4 dicembre 1921:

Cannizzaro Giovanni, agente delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per motivi di famiglia, confermato in aspettativa dal 1° novembre a tutto il 31 dicembre 1921.

Della Savia Enrico, agente delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 5 settembre a tutto il 19 novembre 1921.

Micieli Sebastiano, agente delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 16 luglio 1921 a tutto il 31 marzo 1922.

Bendoni Arturo, archivista delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa dal 1° dicembre 1921 a tutto il 28 febbraio 1922.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	77 04	Dinari	—
Londra	86 05	Corone jugoslave	-
Svizzera	381 75	Belgio	164 85
Spagna	—	Olanda	7 50
Berlino	5 90	Pesos oro	16 35
Vienna	0 29	Pesos carta	7 20
Praga	35 75	New York	19 625

Oro . . . . . . 378 67.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	68 55	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	76 70	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del b stiamo n. 1, dal 2 all'8 gennaio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	2
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	4	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Milano	Gallarate	2	—	2	—
»	Lodi	2	—	2	—
»	Milano	2	—	2	—
Modena	Modena	1	—	1	2
Novara	Novara	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
»	Terni	—	1	—	1
Torino	Torino	—	4	—	4
Trapani *(a)*	Alcamo	—	1	—	1
		8	15	11	19
Carbonchio sintomatico					
Brescia	Brescia	—	2	—	3
Modena	Modena	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	7	—	8
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	—	2	—	2
»	Alessandria	2	1	11	8
»	Asti	3	3	6	12
»	Casale Monferrato	5	8	23	—
»	Novi Ligure	1	—	1	—
»	Tortona	2	1	5	2
Ancona	Ancona	—	3	—	6
Aquila degli Ab.	Aquila	2	2	5	5
Segue *Afta epizootica.*					
Arezzo *a)*	Arezzo	1	—	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	2	—	4
»	Fermo	—	1	—	1
Belluno	Belluno	2	—	12	3
»	Feltro	1	1	1	1
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	33	6	102	26
»	Clusone	10	4	51	10
»	Treviglio	21	—	163	11
Bologna	Bologna	18	4	56	20
»	Imola	5	—	17	2
»	Vergato	3	—	5	—
Brescia	Breno	11	1	48	18
»	Brescia	22	1	95	4
»	Chiari	10	—	49	5
»	Salò	19	1	71	5
»	Verolanuova	10	—	64	5
Caserta	Nola	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	1	—	9	—
Como	Como	44	10	155	38
»	Lecco	56	4	223	20
»	Varese	12	2	53	5
Cremona *(a)*	Casalmaggiore	—	3	—	7
»	Crema	—	5	—	28
»	Cremona	—	16	—	28
Cuneo	Alba	1	4	8	8
»	Cuneo	4	1	45	8
»	Mondovì	1	1	1	2
»	Saluzzo	1	3	5	11
Ferrara	Cento	—	1	—	1
»	Comacchio	—	1	—	3
»	Ferrara	2	—	3	9
Firenze	Firenze	11	5	22	26
»	Pistoia	1	—	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Forlì	Cesena	3	—	12	1
»	Forlì	4	—	17	6
»	Rimini	1	—	5	—
Genova	Genova	2	2	4	5
»	Spezia	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	3	1
»	Portoferraio	—	2	—	2
Lucca	Lucca	9	—	36	14
Macerata	Camerino	—	1	—	1
»	Macerata	—	2	—	3
Mantova	Mantova	20	5	48	31
Milano	Abbiategrasso	5	6	9	9
»	Gallarate	2	4	2	6
»	Lodi	20	11	23	22
»	Milano	9	11	9	17
»	Monza	2	2	2	2
Modena	Mirandola	2	—	7	2
»	Modena	10	1	16	7
»	Pavullo nel Frign.	1	—	1	—
Napoli *(a)*	Castellammare di S.	2	—	2	—
»	Napoli	—	1	—	1
»	Pozzuoli	1	—	6	—
Novara	Biella	5	—	9	—
»	Domodossola	1	—	2	—
»	Novara	12	2	55	14
»	Pallanza	1	—	1	1
»	Varallo	1	2	1	8
»	Vercelli	6	4	18	4
Padova	Padova	10	5	21	12
Parma	Borgo S. Donnino	8	—	32	8
»	Borgotaro	—	1	—	6
»	Parma	6	2	18	15
Pavia	Mortara	13	2	35	5
»	Pavia	13	4	28	16
»	Voghera	10	—	16	12
Perugia	Orvieto	—	1	—	3
»	Perugia	1	3	2	6
»	Spoleto	1	—	3	2
»	Terni	1	—	2	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
»	Piacenza	—	5	—	8
Pisa	Pisa	13	4	80	21
»	Volterra	6	—	10	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Porto Maurizio	Porto Maurizio	2	—	3	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
»	Lugo	5	—	22	9
Reggio Emilia	Guastalla	—	2	—	8
»	Reggio Emilia	2	3	3	5
Roma	Frosinone	4	—	4	1
»	Roma	1	—	6	4
Rovigo *(a)*	Adria	1	—	2	—
»	Rovigo	2	—	5	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siena	Siena	9	—	21	4
Sondrio	Sondrio	6	—	22	—
Torino	Ivrea	9	1	14	1
»	Pinerolo	5	1	13	1
»	Susa	3	—	5	5
»	Torino	22	2	77	6
Udine *(a)*	Udine	2	—	5	2
Venezia	Venezia	14	2	29	2
Verona	Verona	10	5	37	11
Vicenza	Vicenza	12	4	37	29
		634	206	2165	695
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo *(a)*	Arezzo	3	—	53	4
Belluno	Feltre	2	—	10	2
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	2	—
»	Imola	1	—	1	—
Caserta	Sora	—	1	—	2
Catanzaro *(a)*	Catanzaro	4	—	14	—
»	Cotrone	1	—	3	—
»	Monteleone di Cal.	2	—	6	—
Como	Lecco	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
»	Mondovì	1	—	2	—
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Perugia	Terni	1	—	2	—
Pisa	Volterra	1	—	5	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	3	—	6	—
»	Melfi	3	—	9	—
»	Potenza	3	1	4	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	15	—
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Roma	—	1	—	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Siena	Siena	—	1	—	1
		35	9	142	16
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Roma	Roma	—	1	—	1
		3	1	3	3
Farcino criptococcico					
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Avellino	Avellino	3	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	3	—	3	—
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Catania	Acireale	—	1	—	2
Genova	Albenga	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	11	—
»	Girgenti	2	—	12	—
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Messina	Messina	2	1	3	2
Napoli (*a*)	Casoria	2	—	5	—
»	Castellammare di S.	2	—	12	—
»	Napoli	3	2	3	3
Palermo	Palermo	2	1	13	1
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	2
Reggio Calabria	Palmi	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	—	5	—
Siracusa (*a*)	Siracusa	1	—	3	—
Trapani (*a*)	Alcamo	—	2	—	2
		28	11	84	16

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	1	—	1	—
Rabbia					
Aquila degli A. (*b*)	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	—	2	—	2
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	—	1	—	1
»	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	2	—
Belluno (*b*)	Feltre	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	2
Palermo	Palermo	—	1	—	6
Potenza	Matera	—	1	—	3
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Siracusa (*a*)	Modica	—	1	—	1
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1
		2	12	3	20
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	3	—	26	—
»	Sulmona	1	—	26	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	2	—	3	—
		12	1	63	1
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	9	1
Potenza	Melfi	3	—	5	—
		6	—	15	1
Morbo coitale maligno.					
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	—	2	—
Colera dei polli.					
Macerata	Camerino	—	1	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
		—	2	—	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	12	23	30
Carbonchio sintomatico	5	7	8
Afta epizootica	47	840	2960
Malattie infettive dei suini	19	44	158
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	16	39	100
Rabbia	11	14	23
Rogna	5	13	64
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Vaiuolo ovino	2	6	16
Morbo coitale maligno	2	2	2
Colera dei polli	2	2	3

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 19 al 25 dicembre 1921.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Gorizia	2	—	4	—
»	Gradisca	2	—	2	—
»	Monfalcone	5	—	8	—
»	Parenzo	—	1	—	1
»	Postumia	4	—	16	—
»	Sesana	2	—	7	—
»	Trieste	1	—	5	—
Venezia Triden.	Borgo	1	—	1	—
»	Riva	4	1	11	1
»	Rovereto	8	1	73	20
»	Silandro	9	—	66	1
»	Tione	3	2	3	7
»	Trento (città)	—	1	—	1
»	Trento	4	—	4	—
		46	6	201	31
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Triden.	Silandro	—	1	—	1
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	2	—	3	—
»	Rovigno	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	2	1	2	13
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Rovereto	2	—	3	—
»	Tione	7	—	8	—
»	Trento	5	—	16	—
		20	1	34	13
Rabbia.					
Venezia Trident.	Borgo	2	—	8	—
»	Rovereto (città)	—	1	—	1
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Trento	2	—	2	—
		5	1	11	1
Rogna					
Venezia Giulia	Parenzo	2	—	2	—
»	Sesana	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
		5	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Afta epizootica	15	52	232
Malattie infettive dei suini	7	21	47
Rabbia	4	6	12
Rogna	4	5	5
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Tubercolosi bovina	—	—	—

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.